



Regione Sicilia



Ministero dell'istruzione



UNIONE EUROPEA



XI ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAVITELLI"

- Scuola ad Indirizzo Musicale e Sportivo -

Piazza Versaci, 198 98122 MESSINA

tel. 090/9434089 e-mail: meic869006@istruzione.it pec: meic869006@pec.istruzione.it

Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006

www.comprendivogravitelli.edu.it

Circ.n. 304

11 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-MESSINA
Prot. 0008066 del 01/06/2023
I-1 (Uscita)

A tutti i Docenti

Alla DSGA

All'Albo

Al Sito Web

Oggetto: Ferie estive a.s. 2022/23

Le SS.LL sono invitate a presentare richiesta di ferie entro il **9 giugno p.v.**

In caso di mancata richiesta o di erronea trasmissione, si provvederà d'ufficio alla determinazione dei periodi utili.

Si ricorda che i dipendenti che siano oltre il terzo anno di servizio hanno diritto a n° 32 (trentadue) giorni di ferie annuali (trenta per coloro che non abbiano raggiunto tale anzianità) e n° 04 (quattro) giorni di festività soppresse in rapporto al servizio prestato da godere durante il periodo 01/07 – 31/08.

Per chi avesse usufruito di astensione facoltativa, si devono detrarre 2,5 gg. per ogni mese goduto successivamente ai primi 30 gg.

Per i supplenti con nomina fino al 30 giugno 2023 i giorni di ferie e festività soppresse sono calcolati tenendo conto del periodo effettivo di nomina (calcolando 2,5 giorni per ogni mese di servizio), sottratti i giorni di sospensione delle attività didattiche ed eventuali altri giorni già fruiti.

Inoltre, per il personale docente supplente a tempo determinato fino al termine delle lezioni, al 30/6 e al 31/08/2023, si forniscono le seguenti indicazioni:

- Contratto al 31 agosto. Il personale fruisce a domanda delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni (ad eccezione di scrutini, esami di stato e attività valutative) e durante la restante parte dell'anno fino a sei giorni e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Nel caso di ferie non fruiti al termine del contratto non vi sarà alcuna liquidazione.

- Contratto al 30 giugno, fino al termine delle lezioni (9 giugno) o supplenza breve. Il personale fruisce a domanda delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni (ad eccezione di scrutini, esami di stato e attività valutative) e durante la restante parte dell'anno fino a sei giorni e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto. Verranno detratti pertanto dalle ferie maturate: i giorni di ferie fruiti, i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto, esclusi i giorni di servizio previsti nel piano delle attività.
- Per tutti: nel periodo di ferie richiesto devono essere esclusi solo i giorni festivi (inserire i periodi dal lunedì al sabato) e detratti i giorni di ferie eventualmente già usufruiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Domizia Arrigo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 c. n 2 del Dlgs.n.39 /1993*